

Bur n. 49 del 16/06/2009

Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1519 del 26 maggio 2009

Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Direttive 96/61/CE e 2008/1/CE, D. Lgs. n. 36/03, D. Lgs. n. 59/05, D. Lgs. n. 152/06 s. m. ed i., D.M. 24/04/08, L. R. n. 3/00, L. R. n. 26/07, DGRV n. 1404/04, DGRV n. 668/07, DGRV n. 2493/07, DGRV n. 3826/08, DGRV n. 620/09.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Franco Manzato, riferisce quanto segue:

Il 15 gennaio 2008 è stata emanata la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

A livello nazionale, il recepimento di detta Direttiva è intervenuto con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, che reca: "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*".

Il citato decreto prevede le misure per evitare o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni prodotte dalle attività di cui all'Allegato I al Decreto legislativo stesso, nonché le misure per conseguire un elevato livello di protezione ambientale nello svolgimento delle attività produttive con riferimento anche alle operazioni di gestione dei rifiuti.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, disciplinate le modalità di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità gestionali da adottate in sede di conduzione degli impianti individuati dal Decreto legislativo stesso.

In particolare, l'articolo 18, primo comma, del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 stabilisce che "*Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore*".

Il successivo secondo comma prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto provveda a disciplinare le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso Decreto legislativo, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, sostituendo così l'analoga previsione di cui all'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 372/99.

Lo Stato ha dato seguito a quanto stabilito dal Decreto n. 59/05, adottando un tariffario con Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 che reca le "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008).

In particolare, gli allegati al D.M. 24/04/08 definiscono le modalità per determinare la tariffa in argomento, distinguendo gli oneri dovuti per le istruttorie relative a:

- rilascio dell'AIA e aggiornamento per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame (Allegato I);
- rinnovo dell'autorizzazione già in essere (Allegato II);
- modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame (Allegato III),

nonché quelli dovuti per i controlli ed in particolare relativi a:

- attività da condurre comunque in ogni controllo (Allegato IV);
- controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi (Allegato V).

Va menzionato, inoltre, come il comma 4 dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 preveda che *"Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05"*.

Ai sensi di tale articolo, e per valutare altresì i possibili interventi di adeguamento ed integrazione al decreto medesimo, le Regioni hanno instaurato un tavolo di confronto e si sono riunite in sede di coordinamento interregionale ambiente nello scorso ottobre 2008.

Attraverso la lettura, non sempre agevole, dei molteplici aspetti contenuti nel D.M. 24 aprile 2008, si è quindi arrivati ad una interpretazione pressoché omogenea, ai fini applicativi, del medesimo Decreto ed alla condivisione di alcune linee di condotta che, tra l'altro, riguardano la possibilità di individuare tariffe per i gestori complessivamente anche inferiori a quelle previste dal D.M. 24/04/2008; tutto ciò ha consentito l'elaborazione del presente provvedimento.

Peraltro, in attesa di definire più compiutamente gli oneri istruttori, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 3826 del 09/12/2008 *"Primi criteri per l'individuazione delle tariffe da applicare alle istruttorie di cui al Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*, aveva stabilito che, in attesa di criteri volti a definire nel dettaglio le modalità di calcolo delle tariffe da applicare a tutte le istanze di AIA di competenza della Regione Veneto, nonché di quelle delegate alle Province ai sensi della L. R. 26/07, i gestori di impianti che hanno presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, sono tenuti al versamento della somma di Euro 2.500,00 quale anticipo della tariffa relativa all'istruttoria entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della medesima DGR.

Tale DGR è stata successivamente modificata dalla DGRV n. 620 del 17 marzo 2009 con la quale la Giunta regionale ha rettificato le modalità di versamento dei succitati oneri istruttori, individuando le nuove specifiche per l'effettuazione del pagamento degli stessi.

Sulla base delle esperienze maturate e dei dati nel frattempo acquisiti, si rende ora necessario definire compiutamente le modalità di applicazione degli oneri istruttori e di controllo a carico del proponente.

In conformità a quanto esplicitamente previsto dal comma 7 dell'articolo 2 e dal comma 5 dell'articolo 3 del D.M., le succitate modalità dovranno, in particolare, riportare le singole voci di tariffa all'effettiva prestazione dei servizi necessari all'istruttoria (considerando, in tali voci, l'eventuale esecuzione di analisi e/o rilievi, non sempre necessari, in sede di istruttoria) e riportare il costo complessivo di tariffa ai diversi costi del personale regionale e provinciale rispetto a quelli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle del D.M. 24/04/08.

Sulla base di quanto sopra, l'**Allegato A** riporta le *"Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*.

A far data dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, pertanto, gli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 59/05 saranno normati col D.M. 24/04/08 secondo le specifiche di cui all'**Allegato A**.

Si precisa che i versamenti già effettuati quali anticipi per le spese istruttorie, in ottemperanza alla DGRV n. 3826/08, dovranno essere dedotti, in quanto somme già corrisposte, dalla quantificazione complessiva della tariffa che dovrà essere versata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente Deliberazione, pena la sospensione del procedimento di rilascio dell'AIA.

Al riguardo, per le modalità di versamento degli oneri istruttori di impianti assoggettati ad AIA Regionale, è previsto l'obbligo, da parte del proponente di effettuare:

a) un versamento su c/c postale n. 10264307 "Rimborsi ed introiti diversi alla Regione del Veneto" con la seguente causale "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" – capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto;

oppure

b) un bonifico bancario presso Unicredit Banca SpA – IBAN: IT41V0200802017000100537110 – BIC–SWIFT: UNCRIT2BXXX con la seguente causale: "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" – capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto.

trasmettendo successivamente la quietanza di pagamento ai competenti Uffici regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Calle Priuli 99, Cannaregio – 30121 Venezia, via posta ordinaria anticipata a mezzo fax al n° 041 2792445.

In particolare, si specifica che né il rilascio di AIA provvisoria, in base alle Deliberazioni Regionali n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007, né le ispezioni ambientali integrate condotte su tali impianti da parte di ARPAV, ai sensi del D. Lgs. n. 59/05, sono oggetto di applicazione delle succitate tariffe.

Non rientra, altresì, nella regolamentazione del presente provvedimento, l'individuazione degli oneri istruttori legati al rilascio di AIA per nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti contestualmente a procedura di VIA; gli stessi, infatti, saranno fissati con apposito successivo provvedimento.

Risulta altresì necessario specificare che il D.M. 24/04/08, con le precisazioni di cui al presente provvedimento, definisce le modalità di calcolo delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, anche per quanto riguarda le "*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti*" sottoposte alla normativa IPPC.

Di conseguenza, restano assoggettate alle modalità di calcolo degli oneri istruttori e dei controlli, determinati con DGRV n. 1404/04, esclusivamente le discariche non ricadenti all'interno del D. Lgs. n. 59/05.

Inoltre, si ritiene opportuno tenere monitorate le modalità di applicazione del D.M., come integrato con il presente provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di rimodulare nel tempo tali integrazioni e di poter ottimizzare, quindi, la prospettiva del D.M. che, al comma 7 dell'art. 2 e al comma 5 dell'art. 3, prevede un aggiornamento delle tariffe su base biennale; si propone a tal fine, pertanto, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro, senza oneri aggiuntivi, formato da un rappresentante della Regione, un rappresentante dell'URPV ed un rappresentante di ARPAV, che provvederà a stilare una relazione semestrale di confronto tra le tariffe calcolate ed il reale costo delle attività svolte.

A seguito dell'adozione e successiva pubblicazione della presente Deliberazione le specifiche e le indicazioni contenute nelle DGRV n. 3826/08 e n. 620/09 dovranno conseguentemente intendersi superate.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTE le Direttive 96/61/CE e 2008/1/CE,

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo n. 152/06 s. m. ed i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/03;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

VISTA le Leggi Regionali n. 3/00 s. m. ed i e n. 26/07;

VISTE le DDGRV n. 1404/04, n. 668/07, n. 2493/07, n. 3826/08 e n. 620/09.

delibera

1. Di approvare, per quanto riferito nelle premesse, l'**Allegato A** "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di stabilire che gli oneri istruttori, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 59/05, sono normati con il D.M. 24/04/08 secondo le specifiche di cui all'**Allegato A**.
3. Di specificare che, per le richieste di AIA già inoltrate, ciascun istante è tenuto a provvedere al versamento degli oneri di cui al punto 2 e alla trasmissione della corrispondente quietanza dell'avvenuto pagamento tariffario entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; tale cifra dovrà essere ridotta di 2.500,00 Euro per coloro che hanno provveduto, ai sensi della DGRV n. 3826/08 e s.m. ed i., al versamento del suddetto ammontare come anticipo degli oneri istruttori.
4. Di individuare le seguenti modalità di versamento degli oneri istruttori di impianti assoggettati ad AIA Regionale:
 - ◆ tramite un versamento su c/c postale n. 10264307 "Rimborsi ed introiti diversi alla Regione del Veneto" con la seguente causale "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" – capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto;
 - oppure
 - ◆ un bonifico bancario presso Unicredit Banca SpA – IBAN: IT41V0200802017000100537110 – BIC–SWIFT: UNCRIT2BXXX con la seguente causale: "Attività istruttoria per rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005" – capitolo d'entrata 100428 del Bilancio della Regione Veneto.trasmettendo successivamente la quietanza di pagamento ai competenti Uffici regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, Calle Priuli 99, Cannaregio – 30121 Venezia, via posta ordinaria anticipata a mezzo fax al n° 041 2792445.
5. Di dare atto che è in capo ad ogni singola Provincia del Veneto la definizione delle modalità con cui il proponente dovrà inviare copia della quietanza di avvenuto pagamento per le AIA di competenza provinciale, nonché dei modi cui è tenuto ad effettuare il versamento

delle tariffe in argomento.

6. Di stabilire che non sono sottoposte all'applicazione delle tariffe di cui all'art 18 del D. Lgs. n. 59/05, il rilascio di AIA provvisoria e le ispezioni ambientali integrate condotte su tali impianti da parte di ARPAV.
7. Di istituire, per le finalità descritte in premessa e senza oneri aggiuntivi, un Gruppo di Lavoro costituito da un rappresentante della Regione, un rappresentante dell'URPV ed un rappresentante di ARPAV.
8. Di stabilire che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, le specifiche e le indicazioni contenute nelle DGRV n. 3826/08 e n. 620/09 dovranno conseguentemente intendersi inapplicabili a far data dalla pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione stessa.
9. Di stabilire che non risultano regolamentati dal presente provvedimento gli oneri istruttori legati al rilascio di AIA per nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti sottoposti contestualmente alla procedura di VIA; gli stessi, infatti, saranno fissati con apposito successivo provvedimento.
10. Di specificare che sono sottoposti al pagamento delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, secondo le modalità definite dal D.M. 24/04/08 e precisate dal presente provvedimento, anche tutte le "*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti*" sottoposte alla normativa IPPC. Restano pertanto assoggettate alle modalità di calcolo degli oneri istruttori e dei controlli, determinati con DGRV n. 1404/04, esclusivamente le discariche non ricadenti all'interno del D. Lgs. n. 59/05.
11. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV.
12. Di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito Internet www.regione.veneto.it nella sezione "Ambiente e Territorio" alle voci "Rifiuti" e "Atmosfera".



**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE
DA VERSARE PER LE ISTANZE ASSOGGETTATE
A PROCEDURA DI AIA REGIONALE E PROVINCIALE,
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59**

Premessa

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale e provinciale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (D. Lgs. n. 59/05) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento".

Tali specifiche sono, in particolare, previste ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. 24/04/08 il quale prevede che "Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs 59/05".

PARTE PRIMA

Criteria interpretativi circa l'individuazione univoca degli elementi da considerare ai fini del calcolo della tariffa

Criteria generali

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Adeguamento dei punti 2 e 3 degli allegati I e II al D.M. 24/04/08

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci C_{aria} e C_{H2O} , il proponente è tenuto ad adottare i seguenti criteri:

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento. Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 269, comma 14, ed all'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:
 - a. acque reflue domestiche;

- b. acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
 - c. scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
 - d. da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.
- il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute nelle “*Linee guida per l’identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili*” e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione.
Se un inquinante compare in più di un punto di emissione viene conteggiato una sola volta.

Sulla base di quanto sopra il gestore è tenuto a calcolare, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (C_{Aria}) e inquinamento delle acque (C_{H2O}), utilizzando la seguente metodologia:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto 4:

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24/04/08, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell’impianto.

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell’AIA (allegato I al D.M. 24/04/08), mentre la tariffa forfetaria viene ridotta a 150 € per le istruttorie connesse a rinnovo di AIA (allegato II al D.M. 24/04/08).

Adeguamento del punto 5:

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale (C_{CA} , C_{RB} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} e C_{RA}), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati di cui al medesimo punto n. 5 dell’allegato I al D.M. 24/04/2008.

L’autorità competente potrà eventualmente integrare, in seguito all’istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente.

Adeguamento del punto 6:

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle (C_{SGA}), che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale.

PARTE SECONDA

Adeguamento delle singole voci di tariffa alle diverse attività necessarie per l'istruttoria

Criteria che giustificano la gradualità di applicazione dell'ammontare di ciascuna singola voce di tariffa

L'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 stabilisce che “Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore.”

E' da rilevare, quindi, che l'ammontare delle tariffe, le cui modalità di applicazione sono indicate dal DM previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 59/2005 (D.M. 24.04.2008) non può che coprire quelle spese “occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3” che il primo comma del medesimo articolo pone “.... a carico del gestore.”.

Pertanto gli importi dei costi di istruttoria componenti la tariffa, contenuti nelle tabelle dei vari allegati, sono destinati a coprire non solo la verifica documentale ma, anche, quelle spese occorrenti per effettuare:

- i rilievi (strumentali);
- gli accertamenti;
- i sopralluoghi,

qualora necessari per l'istruttoria delle domande, come previsto dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 59/2005.

Nei casi in cui, stante la particolare completezza della documentazione fornita, la verifica possa attuarsi solo mediante verifica documentale e sopralluogo, non necessitando di ripetere analisi e rilievi strumentali in quanto già forniti a corredo della richiesta da soggetti certificati, è corretto applicare al gestore solo quella parte di tariffa che è destinata a coprire le spese di istruttoria effettivamente eseguita.

Se, viceversa, per l'istruttoria risultassero necessari rilievi strumentali ed analisi, sarà considerato anche il relativo costo, che non potrà superare il limite tabellare in relazione alle quantità di punti di emissione, di scarichi e/o di rifiuti oggetto di rilievo (strumentale), accertamento e sopralluogo.

Si tratta, in buona sostanza, di prevedere una disaggregazione della singola voce di tariffa esposta nel DM 24.04.2008 nelle sue componenti di livello di approfondimento istruttorio per consentire che si mantenga il più possibile realistico il rapporto costo/prestazione, caratteristico dell'imposizione tariffaria e richiamato dal succitato comma 1 dell'articolo 18 del D.lgs. n. 59/2005.

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato I al D.M. 24/04/08

“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame”

Adeguamento del costo istruttorio di cui al Punto I: C_D

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (C_D), è ridotta a 2.000,00 € per gli “impianti dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Grandi imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

La tariffa C_D è ulteriormente ridotta a 1.000,00 € per gli “impianti dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE” e a 500,00 € per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05”;

resta invece confermato in 2.500,00 € il costo istruttorio C_D per le categorie di grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i..

<i>Tipo impianto</i>		C_D
Impianti dell'allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8)	2.500,00 €
	Grandi imprese	2.000,00 €
	Medie e Piccole imprese	1.000,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 All. I D. Lgs. 59/05)	500,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la "definizione di microimprese, piccole e medie imprese" contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.

Adeguamento dei costi istruttori di cui ai Punti 2 (C_{Aria}), 3 (C_{H2O}), 4 (C_{RP} e C_{RnP}), 5 (C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} e C_{RA})

Richiamato quanto esposto nei precedenti criteri, che giustificano la gradualità di applicazione dell'ammontare di ciascuna singola voce di tariffa, si rileva che, da un'analisi dell'impegno medio richiesto alla struttura regionale per la definizione dell'istruttoria di una pratica di rilascio e/o aggiornamento sostanziale di un'autorizzazione integrata ambientale, è corretto ripartire nelle seguenti percentuali l'incidenza di ciascuna fase operativa al complesso delle operazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria completa:

- verifica documentale e verifica in loco tramite sopralluoghi e accertamenti 70%
- verifica in loco dei parametri dichiarati tramite rilievi strumentali, analisi, ecc. 30%

Considerato che la verifica documentale e la verifica in loco tramite sopralluoghi e accertamenti vengono di norma eseguiti, mentre, l'effettuazione di analisi e/o rilievi strumentali non sempre risulta necessaria stante l'usuale completezza delle domande sotto il profilo della fornitura di analisi e rilievi effettuati da laboratori ufficiali legalmente riconosciuti, si propone di calcolare la tariffa da versare preliminarmente all'esame della richiesta, moltiplicando le voci di tariffa previste dal decreto ministeriale per il coefficiente di 0,70 rimanendo salva ed impregiudicata la necessità del versamento dell'ulteriore 30% in fase di rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui le analisi ed i rilievi strumentali siano effettivamente eseguiti.

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno quindi pari, a seconda delle caratteristiche dell'impianto valutate, anche, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi indicati nelle tabelle seguenti.

Costo istruttorio di cui al Punto 2: C_{Aria}

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	200,00					
da 1 a 4 inquinanti	560,00	875,00	1.400,00	2.100,00	3.150,00	8.400,00
da 5 a 10 inquinanti	1.050,00	1.750,00	2.800,00	3.500,00	4.900,00	14.000,00
da 11 a 17 inquinanti	2.100,00	5.250,00	8.400,00	11.550,00	14.000,00	23.100,00
più di 17 inquinanti	2.450,00	5.600,00	11.200,00	21.000,00	23.800,00	34.300,00

Costo istruttorio di cui al Punto 3: C_{H2O}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	50,00	100,00		400,00
da 1 a 4 inquinanti	665,00	1.050,00	1.400,00	3.500,00
da 5 a 7 inquinanti	1.225,00	1.960,00	2.940,00	5.600,00
da 8 a 12 inquinanti	1.610,00	2.660,00	4.060,00	7.000,00
da 13 a 15 inquinanti	2.450,00	5.250,00	10.500,00	20.300,00
più di 15 inquinanti	3.150,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00

Costo istruttorio di cui al Punto 4: C_{RP} e C_{RnP}

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	350,00	700,00	1540,00	2.240,00	3.500,00	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	175,00	350,00	840,00	1.260,00	2.100,00	C_{RnP}

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 €

Costo istruttorio di cui al Punto 5:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
Clima acustico *	C_{CA}	1.220,00
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	2.450,00
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	C_{em}	=====
Odori	C_{od}	490,00
Sicurezza del territorio	C_{ST}	980,00
Ripristino ambientale	C_{RA}	3.720,00

* Per la componente “*Clima acustico*”, si utilizzino i seguenti ulteriori criteri (non cumulabili tra loro):

- Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il C_{CA} è da considerarsi pari a **1.220,00 euro**.
- Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) a cui è stata prescritta una nuova indagine acustica C_{CA} è da considerarsi pari a **700,00 euro**.
- Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, C_{CA} è da considerarsi pari a **500,00 euro**.

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero

	di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti C_{SGA} e per particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 24/4/2008, le modalità di riduzione del costo C_{SGA} , per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. *Impianti certificati UNI EN ISO 14001:*

$$C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*] \times 0.10 \} \text{€}$$

2. *Impianti registrati EMAS:*

$$C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*] \times 0.25 \} \text{€}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso.

Per quanto riguarda la "Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda" C_{Dom} si applica quanto previsto nella tabella riportata al punto 6 dell'Allegato I al D. M. 24/04/2008.

La tariffa complessiva per il **rilascio** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$Ti_1 = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Tariffa istruttoria connessa a rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di **modifica sostanziale** (Ti_{1ms}) è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo, peraltro, presente che:

- si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l'intero impianto, come indicato al punto 7 dell'allegato I al D.M. 24/4/2008.

Inoltre, si applica una riduzione del 10% alla tariffa finale (Ti_1) calcolata secondo i criteri definiti nella presente parte seconda.

Pertanto:

$$Ti_{1ms} = Ti_1 \times 0.90$$

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato II al D.M. 24/04/08

“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale”

Ricalcando la metodologia seguita dal Ministero, laddove le singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato II sono pari esattamente al 50% delle corrispondenti singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato II, anche in sede regionale si opererà la stessa proporzione, pertanto le voci di tariffa da applicare nelle fasi istruttorie delle domande di **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sono quelle di seguito riportate.

Adeguamento del costo istruttorio di cui al Punto 1: C_D

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di rinnovo, per rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto (C_D), è ridotta a 1.000,00 € per gli “impianti dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Grandi imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

La tariffa C_D è ulteriormente ridotta a 500,00 euro per gli “impianti dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE” e a 250,00 € per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato I del D. Lgs. 59/05”; resta invece confermato in 1.250,00 € il costo istruttorio C_D per le categorie di grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i..

<i>Tipo impianto</i>		<i>C_D</i>
Impianti dell'allegato I del D. Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D. Lgs. 59/05.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8)	1.250,00 €
	Grandi imprese	1.000,00 €
	Medie e Piccole imprese	500,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 All. I D. Lgs. 59/05)	250,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la “definizione di microimprese, piccole e medie imprese” contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.

Costo istruttorio di cui al Punto 2: C_{Aria}

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	100,00					
da 1 a 4 inquinanti	280,00	437,50	700,00	1.050,00	1.575,00	4.200,00
da 5 a 10 inquinanti	525,00	875,00	1.400,00	1.750,00	2.450,00	7.000,00
da 11 a 17 inquinanti	1.050,00	2.625,00	4.200,00	5.775,00	7.000,00	11.550,00
più di 17 inquinanti	1.225,00	2.800,00	5.600,00	10.500,00	11.900,00	17.150,00

Costo istruttorio di cui al Punto 3: C_{H2O}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	25,00	50,00		200,00
da 1 a 4 inquinanti	332,50	525,00	700,00	1.750,00
da 5 a 7 inquinanti	612,50	980,00	1.470,00	2.800,00
da 8 a 12 inquinanti	805,00	1.330,00	2.030,00	3.500,00
da 13 a 15 inquinanti	1.225,00	2.625,00	5.250,00	10.150,00
più di 15 inquinanti	1.575,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00

Costo istruttorio di cui al Punto 4: C_{RP} e C_{RNP}

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	245,00	490,00	1078,00	1.568,00	2.450,00	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	122,50	245,00	588,00	882,00	1.470,00	C _{RNP}

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 150 €

Costo istruttorio di cui al Punto 5

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
clima acustico	C _{CA}	610,00
tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI}	1.225,00
campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	C _{em}	=====
odori	C _{od}	245,00
sicurezza del territorio	C _{ST}	490,00
ripristino ambientale	C _{RA}	1.860,00

* Per la componente “**Clima acustico**”, si utilizzino i seguenti ulteriori criteri (non cumulabili tra loro):

- Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il C_{CA} è da considerarsi pari a **610,00 euro**.
- Per impianti esistenti (o comunque impianti la cui istruttoria si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento) a cui è stata prescritta una nuova indagine acustica C_{CA} è da considerarsi pari a **350,00 euro**.
- Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, C_{CA} è da considerarsi pari a **250,00 euro**.

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D.Lgs 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono

	dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti , ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti C_{SGA} e per particolari forme di presentazione della domanda C_{Dom}

1. *Impianti certificati UNI EN ISO 14001:*

$$C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*] \times 0.10 \} \text{€}$$

2. *Impianti registrati EMAS:*

$$C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*] \times 0.25 \} \text{€}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso.

Per quanto riguarda la “Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda” C_{Dom} si applica quanto previsto nella tabella riportata al punto 6 dell’ Allegato I al D. M. 24/04/2008.

La tariffa complessiva per il **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$Ti_2 = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Adeguamento all’ Allegato III al D.M. 24/04/08

“*Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di **modifiche non sostanziali**, anche a seguito di riesame*”

In relazione a quanto riportato all’art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- a) modifiche che comportano l’aggiornamento dell’ autorizzazione;
- b) modifiche che NON comportano l’aggiornamento dell’ autorizzazione.

Per le modifiche che comportano l’aggiornamento dell’atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo.

	Tipo impianto	
Impianti dell’ allegato I del D. Lgs. 59/05	350 €	Grandi imprese*
	200 €	Medie, Piccole imprese* e allevamenti

* ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

La tariffa si applica alla singola modifica; qualora più modifiche vengano comunicate nell’ambito della medesima istanza, la tariffa non potrà comunque superare i seguenti importi:

- > 1.000 € per Grandi imprese;
- > 750 € per imprese Medie, Piccole ed allevamenti.

Le modifiche che NON comportano l’aggiornamento dell’atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

PARTE TERZA*Adeguamento dell'ammontare della tariffe T_{i1} , T_{i1ms} , T_{i2} e T_{i3} alle specifiche realtà territoriali*

La tariffa finale è calcolata mediante l'applicazione, alla sommatoria delle singole voci di tariffa come calcolate ai sensi della precedente Parte Seconda, di un coefficiente K_1 riferito:

→ al rapporto fra i costi del personale delle autorità competenti provinciali e regionali e quelli del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

È corretto ed opportuno esprimere un coefficiente di adeguamento in proporzione al rapporto esistente tra i costi del personale del Comparto Regioni – Autonomie locali coinvolto nelle istruttorie ed i costi del personale delle autorità competenti provinciali e regionali e quelli del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle del D.M. 24 aprile 2008. In fase di prima applicazione, tale adeguamento è operato utilizzando il coefficiente moltiplicatore sotto evidenziato, essendo opportuna una fase di sperimentazione volta a verificare a livello regionale e provinciale la validità delle previsioni ministeriali, inerenti il numero di giorni-uomo necessari alla conduzione delle istruttorie e le qualifiche professionali richieste al personale direttamente coinvolto.

K_1 (diverso trattamento economico)

Qualsiasi impianto..... **0,70**

La tariffa finale T_f sarà quindi determinata come segue, a seconda delle casistiche contemplate nel D.M. 24/04/08:

Tariffa connessa al rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale (Allegato I al DM):

$$T_f = T_{i1} \times K_1 \quad (\text{per rilascio nuova autorizzazione})$$

$$T_f = T_{i1ms} \times K_1 \quad (\text{per aggiornamento per modifica sostanziale})$$

Dove T_{i1} e T_{i1ms} sono calcolati con le modalità e gli importi indicati nella Parte Seconda nella sezione relativa all'Allegato I.

Tariffa connessa al rinnovo (Allegato II al DM):

$$T_f = T_{i2} \times K_1$$

Dove T_{i2} è calcolato con le modalità e gli importi indicati nella Parte Seconda nella sezione relativa all'Allegato II.

Tariffa connessa a modifiche non sostanziale (Allegato III al DM):

$$T_f = T_{i3}$$

Dove T_{i3} è l'importo indicato nella Parte Seconda nella sezione relativa all'Allegato III.

PARTE QUARTA**Adeguamento delle tariffe relative ai controlli****Adeguamento all'Allegato IV al D.M. 24/04/08**

*“Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni **controllo** (articolo 3, comma 2)”*

La tariffa del singolo controllo T_C è calcolata in base ai seguenti criteri:

- a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato I al D. Lgs. n. 59/2005 la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell'importo fisso di $T_C = 800$ euro.
- b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa T_C è pari al maggiore dei seguenti importi:
 - **1.500 €**
 - $[C_{aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})] \times K_1 \times 0.10 \text{ €} + 100 \text{ €}$
dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle della Parte Seconda del presente provvedimento e K_1 il coefficiente moltiplicativo individuato nella Parte Terza.

Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale

Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva T_C ; in pratica, la riduzione viene calcolata moltiplicando la tariffa T_C rispettivamente per 0,10 e 0,25.

Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli

La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in sede autorizzativa dall'autorità competente.

Il proponente, tenendo presenti i criteri esposti per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque nel modo seguente:

- i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell'allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l'importo ad esso relativo;
- la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento.

Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4

Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08) e le ulteriori componenti ambientali da considerare (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08), si applicano integralmente le considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all'Allegato I al D.M. 24/04/08.

Integrazioni all'Allegato V al D.M. 24/04/08

*“Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di **prelievi ed analisi**”*

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008 medesimo.

Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Veneto.

Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPAV non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPAV, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. stesso, le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPAV, in base alle modalità di calcolo e versamento descritte nel sito dell'Agenzia, all'indirizzo <http://ippc.arpa.veneto.it>.

PARTE QUINTA**Modulistica**

Al fine di consentire la verifica della corretta applicazione degli oneri istruttori e dei costi relativi ai controlli di cui al D.M. 24/04/08, come integrato con il presente provvedimento, il proponente dovrà allegare, alla quietanza di pagamento, uno schema che quantifichi, per ogni coefficiente disaggregato della tariffa, il relativo quantitativo pagato dalla Ditta stessa.

In particolare, la quantificazione delle voci C_D (di cui all'Allegato I al D.M.) e $C_{D'}$ (di cui all'Allegato II al D.M.) avverrà sulla base del **Modello 1** sotto riportato, da allegare alla quietanza di pagamento, con il quale il proponente definisce la categoria di appartenenza ai sensi del Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la “definizione di microimprese, piccole e medie imprese” contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.

MODELLO 1: Dichiarazione circa l'appartenenza alla categoria di PMI

Il sottoscritto nato/a il a
 e residente a in Via.....,n.
 in qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ente
 con sede a in Via.....,n.
 codice fiscale / partita IVA

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata

DICHIARA

- 1) che l'Azienda di cui sopra, in base ai parametri indicati nella Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 n. 2003/361/CE (G.U.C.E. L.124/36 del 20/05/2003 pag. 36) rientra nella categoria di :
- Microimpresa in quanto:
 - a) occupa meno di 10 persone e
 - b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 - Piccola Impresa in quanto:
 - a) occupa meno di 50 persone e
 - b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 - Media Impresa in quanto:
 - a) occupa meno di 250 persone e
 - b) realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 - Grande Impresa in quanto:
 - a) occupa 250 o più persone o
 - b) realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR.

L'azienda, infatti: a) occupa n. _____ persone
 b1) realizza un fatturato annuo di _____ Euro
 b2) il totale di bilancio annuo è di _____ Euro

- 2) che i suddetti dati sono stati calcolati sulla base dei criteri contenuti nella suddetta Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 n. 2003/361/CE.

Si rilascia la presente dichiarazione ai fini e per gli usi previsti dalla DGR n. del

Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità , in corso di validità, del sottoscrittore (*specificare il tipo di documento*)

Tipo di documenton.rilasciato dain data

.....
 (luogo) (data)

Timbro
 e firma del legale rappresentante

.....